

# REGOLAMENTO GENERALE E DISCIPLINARE CORSI

*Tutte le informazioni relative alle norme che regolano le ammissioni e le iscrizioni ai Corsi di formazione sono specificate sul sito del Collegio delle Guide Alpine delle Marche ([www.guidealpinemarche.com](http://www.guidealpinemarche.com)).*

*Il presente Regolamento Generale Corsi, ed allegati Appendice Amministrativa e Regolamento disciplinare, hanno validità periodica.*

*Il Collegio delle Guide Alpine delle Marche si riserva la facoltà di apportare modifiche, aggiornamenti e variazioni, al presente documento e a tutti i Regolamenti richiamati, dandone opportuna informazione agli Alunni.*

## **Art 1. OGGETTO**

Il presente Regolamento Generale disciplina gli aspetti amministrativi della frequenza ai Corsi di formazione per aspirante guida alpina primo livello, aspirante guida alpina secondo livello, guida alpina – maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna.

La Regione Marche, di concerto con il Collegio delle Guide Alpine delle Marche, rilascia titoli di qualifica professionale utile per sostenere l'esame di abilitazione tecnica necessario all'iscrizione all'albo professionale/elenco speciale disciplinato dalla Legge 6/89.

Con la sottoscrizione e la presentazione della domanda di iscrizione per le prove selettive l'alunno accetta integralmente le condizioni contenute nel presente Regolamento, nell'Appendice Amministrativa e nel Regolamento disciplinare e negli standard professionali approvati dalla Regione Marche.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute negli avvisi pubblicati dalla Regione Marche vigenti che l'Alunno dichiara di conoscere e di accettare integralmente avendone presa piena visione.

Il presente Regolamento potrà essere derogato in tutto o in parte da specifici provvedimenti adottati dal Direttore didattico del corso previa delibera del Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche il quale si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni al presente Regolamento e agli atti dispositivi ed applicativi connessi dandone opportuna informazione agli Alunni mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Collegio.

In aggiunta a quanto previsto dal presente Regolamento Generale, ulteriori disposizioni in materia di modalità di pagamento e corrispettivi sono disciplinate dall'Appendice Amministrativa.

## **Art 2. CORSI DI FORMAZIONE**

Ogni corso di formazione è organizzato dal Collegio delle Guide Alpine delle Marche su delega della Regione Marche.

Il corso è diretto da un Direttore del corso che ne cura la regolarità e conformità alle leggi, al Regolamento ed allo standard professionale.

La figura del Direttore del corso non è incompatibile con la funzione di Presidente o membro del Consiglio Direttivo del Collegio delle Guide Alpine delle Marche.

Ogni corso è articolato secondo quanto previsto dai rispettivi standard professionali consultabili nel sito istituzione del Collegio delle Guide Alpine delle Marche e della Regione Marche.

Il Collegio delle Guide Alpine delle Marche si impegna a organizzare lo svolgimento dell'attività di ciascun Corso di formazione con facoltà di:

- assegnare l'Alunno alla sezione di corso più idonea;
- determinare l'orario di svolgimento delle lezioni e variare il medesimo sia provvisoriamente che definitivamente;
- sostituire ove necessario e in qualsiasi momento i docenti, i coordinatori del corso e lo staff didattico;
- variare la sede di svolgimento delle lezioni e degli esami;
- variare la programmazione didattica.

### **Art 3. AMMISSIONE AI CORSI**

I requisiti di ammissione e di iscrizione ai Corsi sono disciplinati, oltre che nel presente Regolamento Generale, nell'avviso pubblico di partecipazione.

L'importo per la frequenza delle attività formative viene calcolato secondo i parametri definiti nell'avviso pubblico di partecipazione.

### **Art. 4 ISCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI REQUISITI**

L'Alunno presenta al Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche la domanda di iscrizione alle prove selettive, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, allegando la documentazione ivi richiesta. L'Alunno ha l'onere di verificare la correttezza dei dati riportati nella domanda di iscrizione al quale intende iscriversi.

L'Alunno è tenuto a presentare la documentazione suddetta, in originale ove richiesto, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Si precisa che la domanda di iscrizione dell'alunno in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

- a.** il titolo di studio risponde ai requisiti necessari per consentire l'accesso al corso che l'alunno ha scelto di frequentare secondo le disposizioni ministeriali vigenti;
- b.** per coloro che sono appartenenti alla Comunità europea è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del Collegio delle Guide Alpine Marche.
- c.** i cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno ed avere buona conoscenza della lingua italiana di livello A2 con certificazione rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione.

Per ulteriori specifiche circa l'idoneità dei titoli esteri e le relative procedure l'Alunno è tenuto a fare riferimento alle disposizioni ministeriali.

L'Alunno straniero in procinto di ottenere, un titolo di studio italiano di scuola secondaria di secondo grado può essere, a discrezione del Collegio delle Guide Alpine delle Marche, iscritto sub condizione ed in caso di documentazione mancante alla

data di cui all'avviso di partecipazione è inderogabilmente tenuto a presentare la documentazione richiesta entro la data di convocazione della prima prova selettiva. La mancata consegna dell'attestazione del titolo comporterà l'impossibilità di sostenere esami di profitto relativi alle prove intermedie.

L'alunno riconosce ed accetta che il Collegio delle Guide Alpine delle Marche potrà, in ogni caso, eseguire ogni e più opportuna verifica, anche presso terzi, circa l'idoneità e l'attendibilità della documentazione prodotta.

L'iscrizione al Corso resta, in ogni caso, condizionata al possesso in capo all'alunno straniero di tutti i requisiti per l'ingresso e la permanenza sul suolo italiano previsti dalle leggi vigenti per tutta la durata del corso.

Copia del permesso di soggiorno in corso di validità deve essere consegnata al Direttore del Corso senza ritardo ogni qualvolta rilasciato e/o rinnovato. L'alunno riconosce che il Collegio delle Guide Alpine delle Marche è esente da ogni responsabilità in merito al rilascio da parte delle Autorità competenti del visto di studio e del relativo permesso di soggiorno, che dovranno essere ottenuti ad esclusiva cura e spese dell'alunno medesimo.

L'iscrizione a corsi successivi, in caso di mancato superamento degli esami e/o di interruzione alla frequenza del corso per qualsiasi causa, è subordinata al versamento degli importi previsti dal nuovo avviso di partecipazione al corso.

#### **Art. 5 FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI O PROVE INTERMEDIE**

La frequenza a tutti i corsi, incluse le attività formative aggiuntive e preparatorie, è obbligatoria.

L'Alunno è tenuto a osservare scrupolosamente il cronoprogramma che sarà comunicato nella prima lezione introduttiva del corso.

All'Alunno non in regola con i pagamenti della/e rata/e di iscrizione sarà vietato accedere alle lezioni, agli esami e ad ogni attività didattica.

L'ammissione a ciascuna prova di esame è subordinata, oltre ai requisiti di cui sopra, al rispetto dell'obbligo di frequenza del corso ed al non superamento delle ore di assenza consentite per ogni corso come disciplinate nell'avviso di partecipazione.

L'Alunno è tenuto a sostenere le prove di esame previste.

L'Alunno che non si presenta all'esame, non ottenga la votazione minima, non ottenga l'idoneità o abbia fatto assenze nella percentuale consentita, dovrà sostenere, su richiesta, gli esami o le lezioni di recupero negli appelli concordati con il Direttore del corso, provvedendo, quando previsto, al pagamento del relativo costo nella misura indicata nell'Appendice Amministrativa.

Se l'Alunno può avvalersi di Crediti Formativi, che saranno valutati dal Collegio delle Guide Alpine delle Marche, potrà sostenere gli esami senza obbligatoriamente frequentare le lezioni corrispondenti alla materia, ma ciò non darà diritto a rimborsi o riduzioni della/e rata/e per la partecipazione del corso.

#### **Art.6 RILASCIO DI DIPLOMI E ATTESTATI DI FINE CORSO**

Al termine di ogni Corso la Regione Marche rilascia Attestati di qualifica e altre eventuali certificazioni, a condizione che l'Alunno abbia superato con profitto tutti gli esami previsti, sia in regola con il pagamento delle rate di frequenza, non abbia superato la percentuale di assenze consentite e non sia decaduto dalla qualifica di

Alunno.

Nel caso in cui l'Alunno si ritiri o, per qualunque motivo, non completi il percorso di formazione, il Collegio delle Guide Alpine delle Marche rilascerà, dietro richiesta, una certificazione relativa alla frequenza per crediti formativi sino a quel momento acquisiti come previsto nell'Appendice amministrativa.

#### **Art 7 MANCATA ATTIVAZIONE CORSI**

Il Collegio delle Guide Alpine delle Marche si riserva la facoltà di non attivare il corso nel caso in cui non sia stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure, nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo, i necessari requisiti di supporto didattico, logistico e amministrativo.

In caso di mancata attivazione del Corso all'Alunno sarà restituito quanto da questi corrisposto, senza interessi né rivalutazione e senza che ciò possa far sorgere in capo all'Alunno alcun diritto a risarcimenti e/o indennità di sorta. In caso di interruzione del corso l'Alunno non sarà tenuto al pagamento delle rate successive ed in caso di rata unica anticipata sarà corrisposta la differenza detratta le spese documentate, fino al momento dell'interruzione, corrisposte dal Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche per l'avvio del corso che a titolo esemplificativo e non esaustivo consistono in:

- a. compensi per docenti e staff della direzione didattica
- b. anticipi e saldi per soggiorni in hotel, rifugi ed altra forma di alloggio e vitto
- c. spese di organizzazione e gestione amministrativa
- d. noleggio e locazioni di attrezzature, veicoli e locali didattici
- e. acquisto libri di testo, dispense e altri documenti ai fini della didattica
- f. stipula assicurazioni per responsabilità civile
- g. imposte e tasse

#### **Art 8 NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il comportamento dell'alunno deve essere improntato alla correttezza e al rispetto delle altre persone, delle strutture, delle attrezzature e di qualunque altrui diritto, evitando qualsiasi attività pregiudizievole per il regolare svolgimento del corso.

Il Collegio delle Guide Alpine delle Marche si riserva la facoltà di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni in qualunque modo subiti.

L'Alunno è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento Disciplinare.

La mancata osservanza delle disposizioni indicate nel presente Regolamento può comportare l'applicazione a carico dell'Alunno delle sanzioni disciplinari, graduate in relazione alla gravità dei fatti accertati come individuate nel regolamento disciplinare.

Il Collegio delle Guide Alpine delle Marche non potrà essere ritenuto responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da aggressioni, risse, furti e/o atti vandalici anche verificatisi all'interno dei locali ove verrà svolta l'attività didattica.

## APPENDICE AMMINISTRATIVA

### **Art 1. RECUPERO ESAMI (PROVE INTERMEDIE) E LEZIONI**

L'Alunno che sia in difetto di alcuni campi disciplinari previsti dal cronoprogramma del corso o in caso di assenze alle lezioni o agli esami, dovrà far pervenire espressa richiesta di voler sostenere le lezioni e/o gli esami di recupero nella sessione concordata con il Direttore del Corso. I costi per il recupero delle lezioni e/o degli esami verranno comunicati all'alunno dal Direttore del corso e dovranno essere versati entro 5 giorni di calendario precedenti la data dell'esame e/o del recupero della lezione.

Il mancato pagamento dei costi determinerà la rinuncia tacita dell'alunno al recupero dell'esame e/o delle lezioni. In caso di mancata presentazione all'esame/lezione di recupero il costo sostenuto non potrà essere rimborsato salvo comprovata impossibilità determinata da caso fortuito o forza maggiore di cui l'alunno ne dovrà fornire documentazione probatoria.

### **Art 2. DECADENZA DELLA QUALIFICA DI ALUNNO**

Si decade dalla qualifica di Alunno nel caso che:

1. non abbia rinnovato l'iscrizione al Corso di formazione dopo il superamento della prova selettiva;
2. si sia ritirato dal corso
3. abbia superato la percentuale di assenze consentite
4. sia stato espulso definitivamente
5. non abbia conseguito la qualifica professionale

in tali casi non avrà diritto al rimborso della quota di iscrizione ed ha facoltà di iscriversi ex novo nel primo Corso di formazione immediatamente successivo e previo superamento delle prove di selezione senza l'obbligo di pagamento della relativa quota di iscrizione.

L'Alunno potrà chiedere il riconoscimento di crediti derivanti da attività formative svolte in corsi precedenti.

Il Direttore del corso delibererà la valutazione della carriera formativa pregressa. L'attestato di riconoscimento dei crediti prevede il versamento da parte dell'Alunno della relativa tassa del valore di € 150,00 da versare anticipatamente.

### **Art 3. ARTICOLAZIONE DEL CORSO**

Il corso di formazione si articola secondo un percorso che comprende tutte le attività formative (insegnamenti, esami, prove tecniche e altre attività) che l'Alunno deve svolgere per conseguire la qualifica professionale valida ai fini dell'esame abilitante nonché il superamento di esami (prove intermedie) da svolgersi per ciascuna disciplina.

Le attività formative del corso possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, che includono anche quelle erogate fuori sede e in e-learning, ovvero con l'uso di tecnologie multimediali e di Internet.

Le attività formative sono svolte in lingua italiana, salvo particolari richieste degli alunni ed a discrezione del Direttore del corso.

L'articolazione del corso stabilisce una serie di precedenze degli insegnamenti e

relativi esami, definite propedeuticità, in base alle quali, per accedere alla sessione di esame di alcuni insegnamenti, è necessario averne superati altri, ritenuti ad essi propedeutici.

La propedeuticità definisce un vincolo di progressione dell'attività formativa, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dallo standard professionale.

La durata del corso è stabilita nello standard professionale approvato dalla Regione Marche e si articola in moduli e unità di competenza corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento.

La frequenza ai Corsi è obbligatoria nella misura pari all'95% del monte ore totale previsto dallo standard professionale.

In caso di un evento significativo o di gravi circostanze non imputabili all'Alunno ed in caso che superi il margine di assenza consentito si può presentare una richiesta di valutazione volta a giustificare l'assenza straordinaria.

Il Direttore del Corso una volta verificate le motivazioni presentate si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare o rifiutare la richiesta volta a giustificare l'assenza.

In caso di valutazione positiva dell'assenza l'Alunno dovrà sostenere il recupero dell'esame/lezioni mancanti ai fini del completamento del corso di formazione.

Gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni, esercitazioni, seminari e altre forme didattiche, nel rispetto dello standard professionale.

La lezione frontale è finalizzata al trasferimento di conoscenze teoriche generali o specialistiche relative a una disciplina o ad un argomento specifico. Può avere carattere introduttivo, metodologico, tecnico o di contesto.

Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni e applicazioni di principi, tecniche e metodi, presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

Le attività formative possono svolgersi in ambiente naturale o artificiale e sono strettamente connesse e integrate alla disciplina di riferimento, svolte dall'Alunno dietro la diretta supervisione del docente o dell'istruttore didattico.

Il seminario consiste in incontri in cui vengono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti.

#### **Art 4. ATTIVITÀ FORMATIVE**

Le attività formative sono suddivise nelle seguenti tipologie:

**a.** Attività formative relative alla formazione di base: forniscono elementi conoscitivi propedeutici, informazioni e strumenti metodologici e analitici di tipo generale nei diversi ambiti disciplinari.

**b.** Attività formative caratterizzanti: forniscono conoscenze indispensabili per la definizione dei contenuti culturali e tecnici, nonché le abilità e le competenze specialistiche che qualificano le figure professionali.

**c.** Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

**d.** Attività formative dirette alla preparazione della prova finale per il conseguimento dell'abilitazione professionale

**e.** Attività formative ulteriori dirette all'acquisizione di conoscenze di ordine

economico e giuridico e relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo.

I contenuti delle attività formative sono indicati nello standard professionale.

#### **Art 5. ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE**

L'iscrizione alla selezione potrà perfezionarsi solo a seguito della verifica da parte del Collegio delle Guide Alpine delle Marche della documentazione prodotta in fase di domanda.

Il Collegio si riserva di procedere alla verifica di idoneità del titolo di studio di scuola secondaria superiore, sia esso italiano o straniero, come specificato dal Regolamento Generale.

Gli Alunni vengono considerati iscritti al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione e alla effettiva ricezione da parte del Collegio delle Guide Alpine delle Marche del pagamento della quota di iscrizione.

Tutte le quote riguardanti l'iscrizione ai Corsi di formazione sono riportate nell'avviso pubblico di partecipazione alla prova selettiva.

#### **Art 6. ALUNNI UE ED EXTRA UE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO**

La domanda di iscrizione dell'Alunno UE ed extra UE in possesso di titolo di studio estero è accolta alle seguenti condizioni:

- a. che dalla documentazione pervenuta, e/o dalla Dichiarazione di Valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio, risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso al Corso di formazione che l'Alunno ha scelto di frequentare;
- b. che il titolo di studio estero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dall'avviso pubblico di partecipazione;
- c. che il livello accertato di conoscenza della lingua di svolgimento del corso corrisponda al livello minimo richiesto.

Per l'idoneità dei titoli esteri e le relative procedure si faccia riferimento alle disposizioni ministeriali presenti sul sito [www.studiare-in-italia.it/allievistranieri/](http://www.studiare-in-italia.it/allievistranieri/) e in particolare agli allegati 1 e 2.

#### **Art 7. ISCRIZIONE AL CORSO**

Con l'iscrizione al corso, superata la prova selettiva, l'Alunno si impegna a versare la quota di iscrizione e ogni altro importo dovuto ai sensi dei vigenti Regolamenti previsti per l'intero corso, a seguire lezioni e insegnamenti, a partecipare alle attività formative previste, a recuperare eventuali esami o lezioni, a superare le prove di accertamento del profitto.

L'Alunno si impegna, altresì, ad osservare i Regolamenti e le disposizioni emanate dalla Regione Marche e dal Collegio delle Guide Alpine delle Marche.

All'Alunno iscritto ai corsi non è consentita la contemporanea iscrizione ad altri corsi professionali di medesimo livello.

## **Art 8. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE TECNICA**

Al superamento di tutte le prove intermedie l'Alunno consegue il rilascio di un attestato di qualifica professionale ai sensi della Legge 2 gennaio 1989 n.6 e dalla L.R. 23 gennaio 1996, n. 4 che consente di accedere all'esame di abilitazione tecnica.

Per essere ammesso agli esami di abilitazione l'Alunno straniero extra UE deve altresì essere in regola con il permesso di soggiorno con decorrenza dalla data di inizio del corso;

L'Alunno non ammesso all'esame di abilitazione viene considerato "non idoneo".

L'esame di abilitazione tecnica si articola in una prova pratica di valutazione tecnica dinanzi alla sottocommissione di cui all'art. 23 L. 81/91 (per i corsi di aspiranti guida primo e secondo livello e guida alpina) e da una prova orale sulle materie del corso dinanzi alla Commissione esaminatrice prevista dalla L.R. 4/96.

Superato l'esame l'Alunno presenta domanda al Collegio delle Guide Alpine Marche, per l'iscrizione all'albo regionale o all'elenco speciale nel caso degli Accompagnatori di Media Montagna.

Il Collegio può indire una sessione straordinaria annuale per l'esame abilitante per coloro che non siano risultati idonei alle precedenti sessioni o per altre necessità, previo pagamento dei costi come previsti nell'articolo 1.

## **Art 9. ESAMI DI RECUPERO**

L'Alunno che non supera una prova intermedia deve recuperare l'esame nell'appello programmato con il Direttore del Corso nelle modalità descritte all'art. 1 della presente Appendice.

Una volta concordata la data dell'esame di recupero, l'Alunno che intende ritirarsi dall'esame deve dare comunicazione al Direttore del Corso almeno 5 giorni di calendario prima della data di esame programmata.

Si intende ritirato dal recupero dell'esame l'Alunno che non ha provveduto al pagamento del relativo costo oppure in caso di assenza ingiustificata e/o di ritiro dall'esame intempestivo e/o mancata comunicazione del ritiro.

In caso di non ammissione agli esami per superamento delle assenze consentite ma valutate positivamente dal Direttore del corso di cui al precedente art. 3, gli esami di recupero possono essere preceduti da un corso personalizzato, la cui frequenza è obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame.

Il corso personalizzato prevede il versamento di un importo calcolato in base alle ore di frequenza da recuperare, oltre alle spese di vitto, alloggio e viaggio del/i docente/i.

## **Art 10. VALUTAZIONE DEGLI ESAMI (PROVE INTERMEDIE)**

La valutazione di ogni esame (prova intermedia) è affidata da 1 a 5 docenti/istruttori interni, nominati per competenza specifica in relazione alla prova da svolgersi.

Per ogni esame viene redatto un verbale con indicazione della valutazione e, in caso di non superamento, delle ragioni della bocciatura.

Il Direttore del corso sottoscrive il verbale unitamente al docente/i istruttore/i che lo hanno tenuto.

L'Alunno può presentare al Direttore del corso osservazioni verso la valutazione

entro il termine perentorio di giorni cinque.

Le osservazioni devono contenere, a pena di nullità, le ragioni che riguardino esclusivamente vizi di procedura e di inosservanza allo standard professionale, ovvero all'avviso pubblico, ovvero al regolamento generale ovvero all'appendice amministrativa.

Non sono ammesse osservazioni sul merito della valutazione rilasciata dal docente/istruttore.

Se le osservazioni sono accolte dal Direttore del corso, l'Allievo sarà ammesso a sostenere un nuovo esame senza costi aggiuntivi.

### **Art 11. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ALUNNO**

La qualifica di Alunno e dei diritti / servizi ad essa connessi cessa per:

- Conseguimento dell'esame di abilitazione tecnica (art. 8 Appendice)
- Decadenza (art. 2 Appendice)

### **Art 12. DIRITTI DELL'ALUNNO**

Frequentare e partecipare alle attività formative nel pieno rispetto della diversità, senza pregiudizi e discriminazioni; essere trattato con dignità e rispetto, senza minacce di atti prepotenti, molestie o intimidazioni.

Apprendere secondo le modalità pubblicate nel programma specifico del corso e ricevere comunicazioni di eventuali modifiche.

Ottenere qualità e professionalità nei contenuti, nell'insegnamento e nella valutazione.

Pretendere che sia applicato in modo adeguato il rispetto delle norme e dei regolamenti.

Avere la possibilità di confrontarsi con il Direttore del corso riguardo lo svolgimento di un corso, le attività e i servizi forniti nel caso in cui questi risultino al di sotto dello standard ragionevolmente previsto.

### **Art 13. DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ALUNNO**

Rispettare i Regolamenti, nonché tenere un contegno civile e garbato nei confronti degli altri allievi e nei confronti del Direttore del corso e dei docenti/istruttori.

Ottenere, leggere, conoscere e uniformarsi, ai parametri di valutazione di disciplina e di corso, accettare l'autorità del Direttore del corso, dei docenti/istruttori e del Collegio delle Guide Alpine delle Marche in tutte le questioni e decisioni accademiche e disciplinari.

Comunicare per iscritto al Direttore del Corso, l'intenzione di ritirarsi dal corso.

La mancata comunicazione del ritiro, risulterà come assenza ingiustificata agli esami e/o lezioni.

In caso di ritiro dal corso l'Alunno sarà obbligato al pagamento delle rate relative alla quota di iscrizione ancora eventualmente dovute.

Il ritiro dal corso, per qualsiasi causa, non darà diritto ad alcun rimborso per quanto già versato.

#### **Art 14. NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Gli Alunni sono tenuti a comportarsi civilmente, educatamente e con osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità dello svolgimento delle attività didattiche e amministrative.

Gli Alunni, con i loro comportamenti, non devono in alcun modo mettere in pericolo la loro o altrui sicurezza, oltre a rispettare il decoro, la pulizia e l'integrità degli spazi, dei beni e di ogni altro oggetto ivi presente, sia esso di proprietà del Collegio delle Guide Alpine delle Marche, sia privata.

Gli Allievi che violano le norme di comportamento possono incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Disciplinare.

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE

## Art. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento individua le norme di comportamento che gli Allievi iscritti sono tenuti a rispettare e disciplina le sanzioni e i procedimenti disciplinari applicabili in caso di violazione.

Il presente Regolamento è stato redatto nell'intento di garantire e tutelare l'incolumità, la sicurezza e la tranquillità degli allievi regolarmente iscritti ai corsi, del personale docente e amministrativo, nonché di garantire e salvaguardare i beni e gli spazi di proprietà e/o comunque nella disponibilità del Collegio delle Guide Alpine delle Marche e di quelli privati utilizzati ai fini didattici.

Resta ferma la disciplina in tema di responsabilità civile e penale dei singoli allievi, per le azioni e i comportamenti in violazione di norme di legge.

## Art 2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli allievi iscritti ai Corsi di formazione sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari, ivi inclusi il Regolamento generale e l'Appendice amministrativa, e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi e nei rapporti con il personale docente, con il personale amministrativo e con gli altri allievi. In particolare gli allievi:

- a. sono tenuti a comportarsi civilmente, educatamente e con osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto, decoro e collaborazione, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità dello svolgimento delle attività didattiche e amministrative.
- b. non devono in alcun modo mettere in pericolo la propria o l'altrui sicurezza, e sono tenuti a rispettare il decoro, la pulizia e l'integrità degli spazi, dei beni e di ogni altro oggetto ivi presente.
- c. devono attenersi alle direttive dei docenti/istruttori e/o del Direttore del Corso
- d. devono utilizzare indumenti appropriati al tipo di attività didattica
- e. devono mantenere, conservare e custodire le attrezzature utilizzate ai fini delle attività didattiche conformi alla normativa tecnica e secondo le istruzioni impartite dai docenti/istruttori

È vietato introdurre all'interno delle aule didattiche:

- f. animali di ogni tipo e dimensione;
- g. armi bianche e/o armi da fuoco, anche in presenza di regolare porto d'armi;
- h. attrezzature e oggetti di ogni tipo, in particolare modo se ingombranti e/o potenzialmente pericolosi, che non siano strettamente necessari all'attività didattica e che non siano stati preventivamente autorizzati dal docente di riferimento;
- i. materiali infiammabili e/o sostanze nocive, che non siano strettamente necessari all'attività didattica e che non siano stati preventivamente autorizzati dal docente di riferimento.

Non è consentito, inoltre:

- j. fumare nelle aule, nei laboratori e negli spazi di pertinenza delle lezioni in ambiente chiuso, ai sensi e per effetto della legge 15 gennaio 2003 n. 3.

I trasgressori saranno allontanati e potranno essere assoggettati alle sanzioni amministrative, previste dalla citata legge;

- k.** detenere o consumare sostanze stupefacenti;
- l.** consumare sostanze alcoliche durante le lezioni;
- m.** gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- n.** recare disturbo alla pubblica quiete, alle attività didattiche e istituzionali;
- o.** utilizzare il telefono cellulare durante le lezioni se non espressamente autorizzati o in caso di evidente necessità o per attività didattica;
- p.** utilizzare computer o tablet, anche personali, per attività non correlate alla lezione in corso.

### **Art 3. INFRAZIONI**

Saranno sottoposti a procedimento disciplinare e, eventualmente, denunciati alle autorità di pubblica sicurezza, gli allievi che abbiano violato le norme generali di comportamento di cui al precedente art. 2, o che comunque:

- a.** causino qualunque tipo di danno a persone e a proprietà pubbliche o private;
- b.** si appropriino, anche solo temporaneamente e senza alcun consenso, di qualunque oggetto, strumento, materiale, mobile, utensile di proprietà altrui, in uso presso le aule o gli uffici, ovvero conservati presso il qualunque spazio che sia nella disponibilità del Collegio delle Guide Alpine delle Marche, anche se incustoditi;
- c.** imbrattino con qualunque tipo di vernice, inchiostro, pennarello, i muri, i pavimenti, i mobili, gli infissi, le porte, ovvero le suppellettili, le strumentazioni e ogni oggetto per l'uso didattico
- d.** commettano scorrettezze durante gli esami, i quiz e/o i test copiando le risposte da altri allievi, o utilizzando materiale non autorizzato;
- e.** assistano, supportino e incoraggino qualsiasi atto di slealtà;
- f.** agiscano con comportamenti che violano i diritti degli altri;
- g.** assumano comportamenti discriminatori nei confronti di razze, nazionalità, religioni, genere, sesso, opinioni politiche, e, comunque, qualsiasi atto o comportamento che violi il rispetto e la fiducia reciproca degli altri Allievi, dei docenti/istruttori e del Direttore del Corso;
- h.** tentino di ottenere attenzioni, privilegi speciali ed ogni altra forma di favoreggiamento anche ai fini delle giustificazioni di assenza o al recupero di lezioni ed esami, fornendo informazioni, certificazioni ed attestati falsi o tendenziosi;
- i.** manomettano o falsifichino i registri del corso, o qualsiasi atto e/o documento amministrativo o didattico del Collegio delle Guide Alpine delle Marche e del Direttore del Corso ivi compresi i verbali degli esami;
- j.** violino le norme sulla privacy e sulla segretezza delle informazioni che hanno potuto acquisire durante la partecipazione al corso.

### **Art 4. SANZIONI DISCIPLINARI**

La violazione da parte degli allievi delle norme di comportamento, di cui al presente Regolamento, dà luogo, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a.** ammonizione;
- b.** esclusione da uno o più esami o da uno o più lezioni;

**c.** espulsione definitiva.

Le sanzioni sono cumulabili.

Dopo tre ammonizioni e/o dopo due esclusioni l'Alunno può essere espulso definitivamente.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione alla gravità del fatto e alla rilevanza delle norme violate, l'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenendo altresì conto degli eventuali precedenti disciplinari e dell'idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa natura.

Il Collegio delle Guide Alpine delle Marche ha la facoltà di chiedere un risarcimento per eventuali danni arrecati a persone, a strutture e attrezzature.

#### **Art 5. COMPETENZA DISCIPLINARE E NORME DI PROCEDURA**

La giurisdizione disciplinare sugli allievi spetta al Direttore del Corso il quale, ricevuta la notizia dell'illecito, se non ritiene di archivarla, convoca entro cinque giorni l'Allievo per la sua audizione.

Della convocazione viene redatto verbale in forma riassuntiva che sarà inserito tra gli atti del corso di formazione.

Nel caso in cui risultino fatti integranti notizie di reato, il Direttore del corso ne dà immediata notizia alla competente Procura della Repubblica.

La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.

La pendenza del procedimento disciplinare non sospende i doveri dell'Alunno alla frequentazione del corso, delle lezioni e dei relativi esami.

Eseguita la convocazione e l'audizione dell'Alunno il Direttore del Corso, entro i successivi cinque giorni, eventualmente prorogabile per egual periodo, pronuncia il provvedimento di archiviazione o di infrazione disciplinare comminando la relativa sanzione che deve essere comunicato all'Alunno a mezzo raccomandata o pec.

#### **Art 6. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEL CORSO**

Entro il termine assegnato il Direttore del corso, su richiesta dell'interessato ed in caso di evidente necessità ed ammissibilità, può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria per verificare la notizia dell'illecito disciplinare.

L'attività suppletiva del Direttore del corso interrompe i termini per la pronuncia del provvedimento.

#### **Art 7. DIRITTI DELL'ALUNNO**

Prima dell'audizione, e, comunque, al momento della convocazione, il Direttore del corso invia all'alunno l'avviso di apertura del procedimento che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.

L'avviso rende altresì noto allo alunno che è sua facoltà:

- a.** presentarsi per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
- b.** farsi assistere da persona di sua fiducia;
- c.** presentare memorie difensive ed eventuali documenti e richiedere eventuali

prove a sua discolpa da assumere.

Tra la data di ricezione dell'invito e la data di presentazione dell'alunno, non possono decorrere meno di cinque giorni.

#### **Art 8. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

il Direttore del corso procede personalmente all'applicazione delle sanzioni.

#### **Art 9. IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI**

Contro il provvedimento disciplinare l'alunno può proporre ricorso al Direttivo del Collegio delle Guide Alpine delle Marche.

Il ricorso si propone per iscritto entro 10 giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso per posta raccomandata o pec. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.

Non costituisce conflitto di interessi la coincidenza della persona del Direttore del corso con quella di Presidente o membro del Direttivo del Collegio delle Guide Alpine delle Marche.

Il Direttivo del Collegio delle Guide Alpine delle Marche decide sul ricorso entro 30 giorni.

La decisione viene comunicata all'Alunno a mezzo raccomandata o pec.

#### **Art 10. DISPOSIZIONI FINALI**

Il Collegio delle Guide Alpine delle Marche si riserva la facoltà di apportare modifiche, aggiornamenti e variazioni, al presente documento e a tutti i Regolamenti richiamati, dandone opportuna informazione agli Allievi nel sito istituzionale dell'Ente.